I cann. 1399 e 2318 non sono più in vigore

Dopo la «Notificazione» del 14 giugno 1966 circa l'«Indice» dei libri proibiti, fu chiesto a questa S. Congregazione per la dottrina della fede se rimangano in vigore il can. 1399, col quale alcuni libri sono proibiti dal diritto stesso, e il can. 2318 col quale sono inflitte alcune pene contro coloro che violano le leggi della censura e proibizione di libri.
Gli em.mi padri incaricati della difesa della dottrina della fede, nell'assemblea plenaria del mercoledì 12 ottobre 1966, al predetti dubbi hanno deciso dì rispondere:
1) Negativamente ad entrambi, per quanto riguarda il valore della legge ecclesiastica; inculcando tuttavia di nuovo il valore della legge morale, la quale proibisce rigorosamente di mettere in pericolo la fede e i buoni costumi;
2) coloro poi che fossero incorsi nelle censure di cui al can. 2318, sono da ritenersi da esse assolti con il fatto stesso dell'abrogazione dello stesso canone.

II sommo pontefice Paolo VI, nell'udienza concessa all'em.mo cardinale pro-prefetto della S. Congregazione per la dottrina della fede il 14 dello stesso mese e anno, si é degnato di approvare benignamente il predetto decreto e ha comandato di pubblicarlo.

Roma, dal palazzo della S. Congregazione per la dottrina della fede, 15 novembre 1966.

A. card. Ottaviani, ***pro-Prefetto***
P. Parente, ***segretario***